

N. 12171/2023 R.G.



## TRIBUNALE DI BOLOGNA

Decreti ingiuntivi - CIVILE

Nel procedimento per decreto ingiuntivo n. **12171/2023 R.G.** promosso da:**A.**

(C.F.... (avv. F...)

contro

**S. M. G.** (C.F. ...)

## DECRETO

Il giudice,  
esaminati gli atti;

rilevato che la ricorrente chiede l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 e 664 c.p.c. (anche) «*perché si tratta di un credito relativo a canoni di locazione*»;

premesso che non risulta depositato in telematico il doc. 2 («2) *Richiesta di estinzione agevolata di morosità di € 38.614,05 al 31.12.2022 avanzata e sottoscritta da S. M. G. e non accolta da A.*») e che dal solo tenore del ricorso non si comprende quali siano i canoni di locazione non corrisposti;

ritenuto ad ogni modo che:

- la domanda monitoria fa riferimento ad un credito derivante da contratto di locazione che ha per oggetto un immobile ad uso non abitativo e durata di sei anni (v. anche l'art. 28 del contratto, che richiama in generale la disciplina delle locazioni);

- la ricorrente si afferma creditrice «*per canoni di locazione non corrisposti, come attestato da richiesta di estinzione agevolata avanzata e sottoscritta dalla [conduttrice, n.d.r.] e non accolta dall' A.*» (il documento che non risulta depositato in telematico);

- non appare necessario richiedere una integrazione documentale ai sensi dell'art. 640 c.p.c.;

- in materia di locazione, soggetta alla regola della mediazione obbligatoria, il previo esperimento della mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale che sia proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28);

- l'immobile locato («*ad uso esclusivo di deposito*») si trova a Frosinone;

- la competenza territoriale in materia di locazione di immobili (artt. 21, 28, 447-bis, comma 2, 428 c.p.c.) spetta al giudice (tribunale) del luogo in cui si trova il bene locato ed è inderogabile e l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio (cfr., fra le altre, Cass., sez. VI-3, ord. 25 novembre 2022, n. 34814; Cass., sez. VI-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12404; Cass., sez. VI-3, ord. 16



ottobre 2014, n. 21908; per le controversie in materia di affitto di azienda, v. Cass., sez. VI-3, ord. 15 giugno 2016, n. 12371), mentre non ha rilievo il fatto, affermato nel ricorso, che la conduttrice sia «*attualmente residente a Bologna*» (cfr. altresì l'art. 17 del contratto, col quale la conduttrice ha eletto domicilio presso l'immobile locato, indicato come luogo al quale indirizzare ogni comunicazione o notifica; lo stesso articolo indica come competente per ogni controversia, sia pur non in via esclusiva, il Tribunale di Frosinone);

- l'incompetenza territoriale nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. è rilevabile *ex officio* anche nella fase senza contraddittorio del procedimento per decreto ingiuntivo (cfr. *a fortiori* Corte cost., 24 ottobre 2005, n. 410, in tema di interpretazione dell'art. 637 c.p.c. «*rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell'art. 24 Cost.*» e di rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale "semplice" nel procedimento di ingiunzione);

- va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna;

**p.q.m.**

visto l'art. 637, comma 1, c.p.c.,

dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, essendo competente per territorio il Tribunale di Frosinone.

Bologna, 19 novembre 2023

Il giudice  
Antonio Costanzo

